

Conclusioni della ricorrente

- annullare la nota della Commissione europea 31.03.06, n. 2984 avente ad oggetto il programma POR Sicilia N. domanda di pagamento 2005 0601 con cui si è chiesto di «osservare le condizioni dettate dalla lettera del Commissario Barnier del 29 luglio 2003 in merito all'ammissibilità degli anticipi erogati nell'ambito di regimi di aiuto», nonché di tutti gli atti connessi e presupposti.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-345/04 Repubblica italiana contro Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ G.U. C 262, del 23.10.04, p. 55.

Ricorso presentato il 20 giugno 2006 — Adobe/UAMI (FLEX)

(Causa T-158/06)

(2006/C 190/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Adobe Systems Inc. (San Jose, USA) (Rappresentante(i): M. Graf, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 11 aprile 2006 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 1430/2005-2, Adobe Systems Incorporated/UAMI (Flex), nella parte in cui essa rigetta il ricorso con riguardo a prodotti diversi da «materiale informatico; periferiche di computer; apparecchi per il trattamento dell'informazione» nella classe 9 e per i servizi indicati nella classe 42.
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio nominativo «FLEX» per prodotti e servizi nelle classi 9, 38 e 42 — domanda di registrazione n. 3 795 011

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94 e omessa considerazione di precedenti registrazioni nazionali.

Ricorso presentato il 19 giugno 2006 — Estancia Piedra/UAMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

(Causa T-159/06)

(2006/C 190/46)

Lingua di redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Estancia Piedra SL (Toro, Spagna) (Rappresentante: B.Cordery, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Franciscan Vineyards Inc. (St. Helena, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 28 marzo 2006 (procedimento R 363/2005-2)
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio figurativo «ESTANCIA PIEDRA» per servizi della classe 35 (servizi di informazione e consulenza in materia di vendita al dettaglio su reti informatiche mondiali; import-export di vini) — Marchio comunitario n. 2 127 868

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Franciscan Vineyards Inc.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: marchio denominativo comunitario «ESTANCIA» per prodotti delle classi 29, 30 e 33 (carne, pesce, caffè, the, bevande alcoliche...)

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso